



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

² In tutta l'ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFE».

Art. 1 **Competenze**

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC):

- a. rilascia, modifica, rinnova e proroga concessioni nell'ambito di competenza della Confederazione e rilascia le relative concessioni complementari;
- b. emana misure provvisionali nella misura in cui è competente nel merito;
- c. nomina i membri della Commissione federale dell'economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le centrali idroelettriche di frontiera.

² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti:

- a. esercita l'alta vigilanza sull'utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUF1);

RS

¹ RS 721.801

- b. si coordina con le autorità estere in particolare per la conclusione di trattati internazionali nell'ambito di applicazione della legge sulle forze idriche, conduce negoziati con queste autorità e procede ai lavori necessari a tal fine;
- c. dirige tutte le procedure in materia di diritti d'acqua, comprese le procedure di risanamento secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera e LUF1, emana le necessarie decisioni incidentali e svolge compiti che precedono e seguono le procedure;
- d. pone in vigore le concessioni rilasciate dal DATEC;
- e. autorizza l'inizio anticipato dei lavori; sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di sussidi;
- f. decide in merito alle domande di proroga dei termini relative all'attuazione di prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- g. effettua il collaudo degli impianti e delle misure ambientali;
- h. sorveglia l'attuazione delle concessioni e delle autorizzazioni nonché il rispetto degli atti normativi e dei trattati internazionali rilevanti; fa eseguire le prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni;
- i. emana le decisioni necessarie all'esecuzione della concessione e delle autorizzazioni rilasciate con la concessione;
- j. riscuote le tasse secondo l'articolo 49 capoverso 1 secondo periodo LUF1 per il finanziamento dei contributi di compensazione e le versa;
- k. autorizza modifiche minori concernenti le misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC;
- l. autorizza l'impiego a titolo sperimentale di apparecchi alternativi per l'utilizzazione delle forze idriche.

Art. 3 cpv. 2

² I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull'espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10 e 18 della legge federale del 20 giugno 1930² sull'espropriazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

